

Intestazione
(OMISSIS)

FATTI DI CAUSA

Ma.Gi. convenne dinanzi al Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Castelnuovo di Porto, Gr.Si., deducendo che, in data 3.11.2011 alle ore 24,00 in C, il cane di questi, denominato "(Omissis)", senza guinzaglio né museruola, s'era introdotto nel proprio giardino, azzuffandosi con il cane di esso attore; quest'ultimo, nel tentativo di separare i due cani, era stato morso, subendo l'amputazione della falange distale del secondo dito della mano sinistra. Chiese quindi il risarcimento del danno subito, quantificandolo in Euro 5.000,00, o nella somma ritenuta di giustizia. Il convenuto si costituì, eccependo di non essere proprietario di alcun cane. Istruita la causa anche a mezzo CTU, il Tribunale, con sentenza del 7.1.2016, accertò che il fatto storico (ovvero l'introduzione del cane del convenuto nel giardino di proprietà dell'attore, e la contestuale zuffa tra i due cani) non era stato adeguatamente contestato dal convenuto, che non aveva offerto la prova liberatoria ex art. 2052 c.c., per l'effetto condannando il Gr.Si. a risarcire i danni cagionati all'attore. Avverso tale decisione il Gr.Si. propose gravame e, nella resistenza del danneggiato, la Corte d'Appello di Roma lo accolse con sentenza del 9.6.2021, riformando la sentenza di primo grado e rigettando la domanda attorea. La Corte territoriale osservò che si trattava di una zuffa tra cani e che, nel tentativo di dividerli, il Ma.Gi. era stato morso da uno di essi, senza però specificare la provenienza del morso, ossia se a sferrarlo fosse stato il cane del convenuto o dell'attore stesso, donde l'infondatezza della domanda per carenza di prova sul fatto costitutivo della domanda.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Ma.Gi., sulla scorta di un unico motivo, illustrato da memoria; l'intimato non ha resistito. Il Collegio ha riservato il deposito della motivazione dell'ordinanza entro sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 - Con l'unico motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 2052 c.c., per non aver la Corte d'Appello accertato il nesso di causalità tra l'azione del cane di proprietà dell'intimato, introdottosi nella proprietà dell'odierno ricorrente, e l'evento lesivo: violazione rilevante anche agli effetti degli artt. 40 e 41 c.p., giacché la Corte romana non ha applicato correttamente la regola della causalità del fatto nella ricostruzione dell'illecito.

2.1 - Il ricorso è con ogni evidenza fondato.

Nel verificare il decorso causale che ha condotto al distacco della falange del dito del Ma.Gi., il fatto costituito dall'introduzione del cane del Gr.Si. nel suo giardino ove si trovava il cane del ricorrente integra, di regola, un antecedente prossimo, non remoto, dal quale non si può prescindere. Sul punto, infatti, questa Corte ha già condivisibilmente ritenuto come, in consimili evenienze, debba necessariamente prendersi in considerazione il comportamento del cane che ha innescato la zuffa canina (v. amplius Cass. n. 21772/2019).

Ora, adottando la descritta linea motivazionale, la Corte romana ha effettuato una verifica sul nesso di causalità in senso atomistico, senza però evidentemente considerare che, nel momento in cui venne sferrato il morso che cagionò il distacco della falange del dito del Ma.Gi., vi era una serie causale già in atto (si veda, sul tema, Cass. n. 19180/2018; Cass. n. 21563/2022; nonché Cass. n. 1404/2025, in motivazione, par. 6.4), avviata dall'aggressione del cane del Gr.Si. In tali condizioni, la specifica azione dannosa di qualsivoglia cane può costituire una vera e propria causa

sopravvenuta, da sé sola in grado di cagionare l'evento, solo in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla stessa serie causale già in essere.

Insomma, se tanto, all'esito del giudizio di rinvio, non dovesse emergere, ne discenderebbe la necessaria conclusione per cui l'azione del cane del Gr.Si. è da considerare causa dell'evento dannoso perché, se il predetto cane non si fosse introdotto nel giardino del Ma.Gi., l'evento stesso non si sarebbe verificato. A tal punto, diventerebbe irrilevante accertare quale tra i due cani abbia sferrato il morso, posto che il Ma.Gi. si stava prodigando per porre fine alla zuffa, appunto causata dall'introduzione del cane estraneo nel giardino di sua proprietà.

3.1 - In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Infine, vista la causa petendi, va disposto l'oscuramento dei dati del ricorrente Ma.Gi.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente Ma.Gi.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15 aprile 2025.

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2025.